



Azienda Ospedaliera
Ospedale di Circolo di Busto
Busto Arsizio Saronno Trai

Ospedale di Busto Arsizio

Regolamento dei diritti e dei doveri del malato

*Un passo per migliorare il rapporto tra
la persona malata
e l'Ospedale che lo accoglie*

LA PERSONA IN OSPEDALE HA DIRITTO:

- ↳ ad essere assistita e curata con professionalità ed attenzione, senza discriminazioni di genere, nel rispetto della dignità umana, della cultura di appartenenza e delle proprie idee politiche e religiose;
- ↳ ad essere individuata con nome e cognome, pur nel rispetto del diritto alla privacy;
- ↳ ad identificare il personale ospedaliero e riconoscerne la qualifica;
- ↳ ad ottenere dalla struttura sanitaria informazioni relative alle prestazioni dalla stessa erogate e le relative modalità di accesso;
- ↳ ad ottenere dai sanitari informazioni complete, chiare e comprensibili rispetto alla diagnosi della malattia, la relativa prognosi e la terapia proposta;
- ↳ al momento della dimissione a ricevere una relazione clinica scritta in modo comprensibile, contenente le informazioni utili per la continuità delle cure;
- ↳ a ricevere tutte le informazioni che gli permettano di esprimere un consenso informato prima di essere sottoposta ad intervento chirurgico o particolari procedure diagnostiche e terapeutiche. Solo nei casi urgenti e quando la persona non sia in grado di comprendere, ogni decisione spetta ai sanitari, i quali agiranno professionalmente in base agli elementi di valutazione clinica e di giudizio;
- ↳ a rifiutare, in forma scritta e sotto la propria responsabilità, trattamenti, interventi o cure proposte;
- ↳ a ottenere, se richiesto, il certificato di degenza e, alla dimissione, copia della cartella clinica;
- ↳ ad essere accuratamente informata nel caso di sperimentazioni relative ai farmaci, terapie, ecc...;
- ↳ che venga rispettata la riservatezza dei dati relativi alla propria malattia o ad ogni altra informazione che la riguardi;
- ↳ all'esercizio del proprio culto ed alla visita del Ministro di culto di sua scelta;
- ↳ se di età superiore ai 65 anni, ad avere la presenza continuativa di una persona durante il ricovero;
- ↳ a poter morire dignitosamente in condizioni di tranquillità e riservatezza alla presenza di un familiare o di altra persona cara. Quando la persona è prossima alla morte può essere trasferita al proprio domicilio se la stessa o i suoi familiari ne esprimono il desiderio;
- ↳ in caso di decesso presso l'Ospedale i familiari possono richiedere (per iscritto) che la salma venga portata, per il periodo di osservazione antecedente l'accertamento di morte, presso sale di commiato, obitori o depositi di osservazione dei Comuni, abitazione propria o dei famigliari (Regol. Regionale n. 6 del 9/11/04);
- ↳ ad esprimere le proprie osservazioni ed eventuali reclami all'Ufficio Relazioni col Pubblico (URP) della struttura ospedaliera;

Tutela del parto e diritti del bambino ricoverato

I piccoli pazienti hanno diritto...

- ↳ alla presenza costante di almeno uno dei genitori, nel rispetto delle esigenze del reparto;
- ↳ di avere spazio interno per lo studio, la socializzazione ed il gioco;
- ↳ ad avere collegamenti con la scuola se la degenza è prolungata;
- ↳ ad essere tutelato con l'intervento del Giudice minorile, nel caso in cui l'esercente la potestà tutoria neghi il consenso ad attività diagnostiche, terapeutiche o assistenziali ritenute necessarie per la vita del minore;
- ↳ se non riconosciuto alla nascita, a tutte le procedure per aprire immediatamente un procedimento di adottabilità;

↳ se clandestino e in gravi condizioni di salute ad avere un'autorizzazione da parte del Tribunale per i Minorenni a permanere con la presenza di un familiare sul territorio italiano per un periodo di tempo determinato;

↳ di essere aiutato, se in difficoltà, attraverso un progetto di sostegno;

I sanitari curanti sono tenuti a fornire ai genitori del bambino ricoverato tutte le informazioni sulla malattia e sulla terapia adottata. Nessuna sperimentazione clinica può essere effettuata su bambini ricoverati senza il consenso dei genitori o di chi esercita la potestà; in particolare, se i genitori hanno un'età inferiore ai sedici anni, il Giudice Tutelare nomina un Tutore provvisorio per il bambino;

La donna in gravidanza ha diritto ...

↳ alla riservatezza e al riconoscimento della propria dignità;

↳ se immigrata senza permesso di soggiorno, a non essere espulsa dal Paese fino a sei mesi dopo il parto; il permesso di soggiorno può essere richiesto presso la questura competente presentando un certificato che attesti lo stato di gravidanza e la data presunta del parto;

↳ a vivere il parto come un evento fisiologico e non come una patologia, nel rispetto della propria cultura;

↳ a usufruire di tecniche di parto aggiornate e, compatibilmente con le indicazioni cliniche e con la disponibilità della struttura ospedaliera, alla scelta della particolare tecnica di parto a cui sottoporsi;

↳ ad effettuare gratuitamente i controlli previsti dalla normativa vigente;

↳ a fruire della presenza di almeno una persona di sua fiducia al momento del parto e nei momenti successivi la nascita;

↳ a ricevere le visite dei figli, anche se minori di 12 anni;

↳ a tenere con sé il neonato al fine di agevolare l'allattamento materno e la continuità del rapporto madre-bambino;

.....e in base alla Legge Italiana...

↳ ad essere informata sui propri diritti e sulle possibilità di fruire dei servizi territoriali e del supporto di associazioni a sostegno della famiglia;

↳ di riconoscere il minore presso l'ospedale in cui è nato entro tre giorni dalla nascita oppure entro dieci giorni presso il comune di nascita;

↳ di non riconoscere il neonato dichiarando di non voler essere nominata nell'atto di nascita e di essere informata di tutte le procedure conseguenti;

↳ di interrompere volontariamente la gravidanza nei limiti previsti dalla Legge 194/78; in caso di minore è richiesto l'assenso dell'esercente della patria potestà/tutela. In casi particolari l'autorizzazione è fornita dal Giudice Tutelare;

↳ di essere tutelata dal segreto professionale per ogni scelta intrapresa (Legge 184/83);

LA PERSONA IN OSPEDALE HA IL DOVERE ...

↳ di assumere un comportamento responsabile, nel rispetto e nella comprensione dei diritti delle persone presenti;

↳ di rispettare il personale ospedaliero, favorendo un rapporto di reciproca fiducia;

↳ di informare tempestivamente i sanitari sulla propria intenzione di rinunciare, secondo la propria volontà, a cure e prestazioni sanitarie programmate affinché possano essere evitati sprechi di tempi e risorse;

↳ di rispettare gli ambienti, le attrezzature e gli arredi che si trovano all'interno della struttura ospedaliera, ritenendo gli stessi patrimonio di tutti e quindi anche propri.

↳ di evitare qualsiasi comportamento che possa creare situazioni di disturbo o disagio agli altri degenti (rumori, luci accese, suonerie di telefoni cellulari ad alto volume, abbigliamento poco decoroso, ecc);

↳ di rispettare il riposo sia giornaliero che notturno degli altri degenti. Per coloro che desiderino svolgere attività ricreative sono disponibili le sale soggiorno ubicate all'interno di ogni reparto;

↳ di osservare il divieto di fumare, (all'art. 51 della Legge N. 3 16/1/03);

I trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 52 comma 20 Legge 28/12/01 N. 448, che prevede il pagamento di una multa da euro 25 a euro 250. La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a 12 anni.

↳ di rispettare in ogni circostanza l'organizzazione e gli orari previsti nella struttura sanitaria nella quale si accede.

↳ di spostarsi, all'interno della struttura ospedaliera utilizzando i percorsi ad esso riservati, raggiungendo direttamente le sedi di suo stretto interesse. Tale norma deve essere rispettata anche dai visitatori;

↳ di informarsi sull'organizzazione della struttura sanitaria, nei tempi e nelle sedi opportune;

Fonti normative:

- DPCM 19/5/95 - Dichiarazione dei diritti del bambino(ONU 20.11.59)

- L.R. N. 48 del 16-9-88 - D.G. Sanità N. 3184 del 2 marzo 2005